GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione eventi catastrofali - abitazioni civili ad uso residenziale

"Global Casa Eventi Catastrofali"

ED.1/NATCAT

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI -** Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI -** Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario**.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Assicurazione eventi catastrofali - abitazioni civili ad uso residenziale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Compagnia: Global Assistance S.p.A. Prodotto: Global Casa Eventi Catastrofali – ed. 1/NATCAT

Global Assistance Spa

Sede legale in Italia, numero iscrizione all'Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Annuale che assicura i fabbricati, destinati ad abitazioni civili ad uso unifamiliare e a studio privato ad uso dell'Assicurato (se coesistente e comunicante ai locali assicurati), dai danni materiali e diretti da terremoto, inondazione/ alluvione e allagamento (Flash Flood).

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione propone coperture per i danni materiali e diretti sia ai locali che al contenuto dell'abitazione assicurata, per i seguenti eventi:

Terremoto:
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione, Inondazione:
fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Flash Flood:
rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze

Di seguito le 4 garanzie acquistabili:

Garanzia principale:

✓ **TERREMOTO – danni ai locali**

Garanzie opzionali:

TERREMOTO – danni al contenuto

ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – danni ai locali

ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – danni al contenuto

SOMME ASSICURATE

In riferimento alle Garanzie sopra indicate, di seguito le **Somme Assicurate (S.A.)** acquistabili nella forma **Primo Rischio Assoluto** rispettivamente per:

- il bene "Fabbricato": da € **50.000** fino Ad € **500.000**
- il bene "Contenuto": **20**% della S.A. Fabbricato

Che cosa non è assicurato?

I fabbricati che:

× **sono posseduti da** associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici;
× **non** sono ubicati in Italia;
× **non** sono adibiti a civile abitazione;
× **non** sono in buone condizioni di statica e manutenzione;
× sono stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati, in maniera **non** conforme alle norme techiche di legge e di eventuali disposizioni locali, soprattutto in considerazione del rischio sismico, relative alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sugli stessi e **non** sono stati adeguati ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione/ ristrutturazione degli stessi;
× **non** sono stati costruiti, ritrutturati o eventualmente modificati , con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
× sono stati dichiarati **inagibili**
× sono **in corso di** costruzione o di ristrutturazione strutturale;
× **hanno subito sinistri** da eventi coperti dalla polizza, negli ultimi **tre anni**;
× **hanno avuto polizze annullate per sinistri** relative agli eventi assicurati negli ultimi tre anni;
× **sono oggetto di altre coperture assicurative per i medesimi rischi;**
× **non sono coperti da Polizza Incendio.**

Ci sono limiti di copertura?

Non sono indennizzabili i danni:

! Determinati da **dolo** dell'Assicurato o del Contraente;
! causati da **esplosione, emanazione di calore o radiazioni** provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti;
! **indiretti**, quali: cambiamenti di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, fatto salvo quanto espressamente coperto come estensione della garanzia, in riferimento alle spese supplementari;
! causati da **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica**, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi coperti dall'Assicurazione sui beni assicurati.

Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno e non è frazionabile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.
Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Compagnia provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.
L'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno; se l'Assicurato non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all'indirizzo di Global Assistance SPA - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano, o mediante PEC (globalassistancespa@legalmail.i), almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione eventi catastrofali - abitazioni civili ad uso residenziale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: **Global Casa Eventi Catastrofali – Ed. 1/NATCAT**

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 09/10/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet https://globalassistance.it ; E-mail: global.assistance@globalassistance.it ; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111
Il patrimonio netto dell'Impresa: € 17,4 milioni al 31/12/2025; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 12,4 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf
L'indice di solvibilità dell'Impresa: 239,06% al 31/12/2025, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€15,89 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€6,65 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che in relazione ai beni assicurati, sono esclusi:

per quanto al bene "Fabbricato":
- i parchi, gli alberi e strade private,
- gli affreschi e le sculture aventi valore artistico.

per quanto al bene "Contenuto":
- il denaro, carte valori, titoli di credito,
- gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle,
- opere dal valore artistico,
- veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing,
- i natanti e loro parti
- cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l'abitazione assicurata.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, valgono le seguenti ulteriori esclusioni:

Relativamente alle coperture previste dall'Assicurazione sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;

- da fuoriuscita accidentale di acqua condotta, anche se conseguente a eventi coperti dall'Assicurazione
- causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, salvo che sia attiva la garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
- causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione
- di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto, salvo quanto previsto nella garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
- causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da sovraccarico neve;
- venuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica,
- a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.
- Sono inoltre esclusi i danni a Fabbricati non conformi alle condizioni di assicurabilità specificate nelle condizioni di assicurazione.

Inoltre, in aggiunta a quanto sopra ed in riferimento specificatamente alla garanzia Alluvione, Inondazione, Flash Flood (sia per i danni ai locali che per i danni al loro contenuto) l'assicurazione, non comprende i danni:
- causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
- a fabbricati costruiti in aree golenali.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere sottoscritto da soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti o con sede legale in Italia ed assicurare esclusivamente abitazioni civili ad uso abitativo, site in Italia, il cui proprietario deve coincidere con il contraente di polizza oppure deve appartenere al suo nucleo familiare convivente, salvo se diversamente pattuito con la Compagnia.
Sul fabbricato assicurato deve essere in vigore una polizza incendio.



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvigionale, che nel presente contratto è in media pari al 20%.

Diritto di recesso

*In caso di polizza stipulata a distanza per il tramite di un intermediario, Il Contraente, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine **14 giorni** di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare alcun motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.*

*Tale diritto è esercitabile **purché**, in tale periodo:*

- il Contraente/l'Assicurato non abbia fatto una denuncia di sinistro, contente la richiesta di esecuzione del contratto, e/o nei casi in cui il Contraente/Assicurato non abbia chiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso:

- *Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 20123 MILANO*
- *Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it*
- *Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.*

La Compagnia provvederà al rimborso del premio integrale pagato in fase di conclusione del contratto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami".* *Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.*
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)*

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Arbitro Assicurativo	*Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.*
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	***Arbitrato:*** *In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.* ***Liti Transfrontaliere:*** *è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)*
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	***Regime fiscale**:* *Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente* ***Detrazione premi:*** *Detrazione ammessa per la componente di premio relativa al rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo.* ***Tassazione prestazione assicurata:*** *Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate.*

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	*Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.* *Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.* *Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/*
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	*Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.*
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	*Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.* *Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.*

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

"GLOBAL CASA EVENTI CATASTROFALI"

Ed. 1/NATCAT

Data ultimo aggiornamento 14/12/2023

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Sommario

DEFINIZIONI - GLOSSARIO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 7

COSA E' POSSIBILE ASSICURARE 11

➔ Garanzia "TERREMOTO – danni ai locali" 11

➔ Garanzia "TERREMOTO – danni al contenuto" 12

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – danni ai locali" 13

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - danni al contenuto" 14

COSA NON E' POSSIBILE ASSICURARE 15

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 16

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 19

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI 21

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sotto indicati, utilizzati nelle **Condizioni di Assicurazione**, vengono attribuiti i significati che seguono:

ABITAZIONE ASSICURATA:	**Singola unità immobiliare** identificata in polizza, i cui locali, tra loro comunicanti, sono destinati a civile abitazione ad uso unifamiliare e a studio privato ad uso dell'*Assicurato* (se coesistente e comunicante con detti locali), comprese eventuali quote di *Fabbricato* di proprietà comune, **che può essere**: ▪ **Appartamento**: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno; ▪ **Villa a schiera**: complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno; **Villa indipendente**: complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
ALLUVIONE/INONDAZIONE:	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
ARBITRATO:	E' il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione che nel presente prodotto coincide con il proprietario dell'Abitazione assicurata.
ASSICURAZIONE:	Il Contratto di Assicurazione.
BENI ASSICURATI:	Si veda definizione di "Fabbricato" e "Contenuto".
COMPAGNIA	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
CONTENUTO:	Per Contenuto si intende il complesso di beni mobili riposti nell'*abitazione assicurata,* nelle dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, ed in particolare: - mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); - vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche; - tutto quanto serve per uso di casa e personale; - mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato; **Sono esclusi denaro, carte valori, *titoli di credito*, gioielli in *metalli preziosi* e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing, i natanti e loro parti e le *cose* che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l'abitazione assicurata**. **Non si considera compreso nel "*Contenuto*" tutto quanto previsto alla voce "Fabbricato".**

CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula l'*Assicurazione* e paga il *Premio*. Il *Contraente* può stipulare il contratto nell'interesse proprio o di altri soggetti, purché con questi ultimi sussista una relazione di appartenenza allo stesso Nucleo Familiare convivente (**tranne casi particolari soggetti ad approvazione della Compagnia).**
COSE:	Gli oggetti materiali.
DANNI DIRETTI	Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un *evento* per il quale è prestata l'Assicurazione.
DIMORA ABITUALE	L'abitazione dove, di fatto, l'*Assicurato* e il suo *Nucleo Familiare* risiedono/domiciliano in modo continuativo e stabile.
DIPENDENZE E PERTINENZE	Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.
DISDETTA:	Comunicazione che il *Contraente* deve inviare alla Compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del Contratto di Assicurazione.
DURATA:	Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
ESPLOSIONE:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
EVENTO:	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FABBRICATO:	L'intera costruzione edile adibita ad abitazione civile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma **esclusi: parchi, alberi e strade private**), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture **esclusi quelli aventi valore artistico**. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. **Non si considera "*Fabbricato* tutto quanto previsto alla voce "*Contenuto*".**
FABBRICATO ASSICURATO:	**Vedi definizione "ABITAZIONE ASSICURATA"**
FISSI ED INFISSI:	**Fissi**: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere, ecc.); **Infissi**: *serramenti* in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).
FLASH FLOOD	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

FRANCHIGIA:	Parte del danno (quantificata nel presente contratto in valore assoluto) che rimane a carico dell'*assicurato*.
INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INDENNIZZO:	La somma dovuta all'*Assicurato* in caso di *Sinistro*.
INTERMEDIARIO:	Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della *Compagnia*, su esplicita autorizzazione di quest'ultima.
LASTRE:	Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali assicurati, iscrizioni e decorazioni installate su porte o finestre.
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA:	La somma massima, stabilita in *Polizza*, fino alla cui concorrenza la *Compagnia* si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
MERCI SPECIALI	Celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
METALLI PREZIOSI:	Oro e Platino.
MODULO DI POLIZZA:	Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'esistenza dell'*Assicurazione* e identifica le figure contrattuali, i Rischi assicurati, le Garanzie e i Massimali operanti nonché i dati relativi alla *Polizza* (Decorrenza, scadenza, *Premio*).
PARTI	Il *Contraente*, l'*Assicurato*, la *Compagnia.*
PREMIO:	Il *Premio* rappresenta il prezzo che il *Contraente* paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del *Premio* costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	Forma di garanzia in base alla quale l'*Assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei "*Beni assicurati"* esistenti al momento del *Sinistro* e senza l'applicazione della "*Regola Proporzionale"* ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.
POLIZZA:	Documento che prova l'*assicurazione*.
REGOLA PROPORZIONALE:	Nelle assicurazioni a "*Valore intero",* la *Somma Assicurata* per ciascuna categoria dei *Beni i*ndicata nel *Modulo di Polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi valutati in base al *Tipo di Garanzia operante*. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata, l'Indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il *Sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.*
RIVALSA:	È il diritto che l'Assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 del Codice Civile, dopo aver pagato *l'Indennizzo* all'*Assicurato*, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di *Indennizzo*.
SABOTAGGIO	Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCOPPIO:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del "*Colpo d'ariete*" non sono considerati *Scoppio*.
SERRAMENTO:	Vedi "*Fissi e Infissi*"
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi del fatto che ha comportato la controversia per la quale è prestata l'*Assicurazione*.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI	Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del *Fabbricato* ed i carichi dovuti al *Contenuto*.
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
TERRORISMO:	Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.
TETTO:	L'insieme delle strutture destinate a coprire il *Fabbricato* e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.
TITOLI DI CREDITO:	Titoli di stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali, nonché libretti di risparmio e simili.
TRABOCCAMENTO:	Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo.
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO	Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende: - per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico; - per il Contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con *cose* uguali o, in mancanza, con *cose* equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
VALORE ALLO STATO D'USO:	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
VALORE INTERO:	E' la Forma di *Assicurazione* in base alla quale la copertura assicurativa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del Codice Civile). Se assicurata una somma inferiore, si applica la *Regola Proporzionale*.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, la clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state poste in evidenza e/o indicate con il carattere grafico in grassetto.
I termini indicati con il carattere grafico in corsivo trovano la loro definizione nel Glossario.

Art. 1– DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO

1.1 – Decorrenza

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del Modulo di Polizza ed il pagamento del Premio alla firma.

L'*Assicurazione* decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del *Premio* alla firma, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della *Polizza* e la *Compagnia* provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

1.2 – Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*.
I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito **(per importi superiori ad € 30,00).**
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno e non è frazionabile.
Il *Contraente* è tenuto a versare il *Premio* alle scadenze pattuite. Se il *Contraente* non paga i premi successivi, ***l'Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente *Premio* e torna in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento,** ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento e la *Compagnia* non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

1.3 – Revisione del premio e/o condizioni

La *Compagnia*, in occasione delle scadenze annuali di *Polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il *Premio* e/o di apportare variazioni alle Condizioni di *Assicurazione*, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno **60** giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di *Premio* e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Il *Contraente*, qualora non intenda accettare il nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando Disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale della *Polizza*.
Qualora il *Contraente* non comunichi *Disdetta* entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza* e non provveda al pagamento del nuovo *Premio*, l'*Assicurazione*, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del *Contraente*, del nuovo *Premio* comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

1.4 – Adeguamento automatico del premio

Non costituisce "modifica" del premio, con diritto al recesso come indicato al paragrafo precedente (**1.3 - "Revisione del premio e/o condizioni"),** il suo adeguamento in **funzione della richiesta, da parte del *Contraente* di variazione delle garanzie e/o delle somme assicurate per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.**

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di *Assicurazione* si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno salvo se diversamente pattuito ed indicato nel *Modulo di Polizza*.

Art. 3 – TERMINI DI DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO

La *polizza* può essere disdettata dal *Contraente* o dalla *Compagnia* con lettera raccomandata A./R. o PEC **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**
La comunicazione deve essere inoltrata alla sede legale della *Compagnia* al seguente indirizzo:

Global Assistance SPA, Piazza Diaz, 6 Milano.

In assenza di *disdetta* esercitata entro i termini di cui sopra (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il *Contraente* non intenda accettare l'eventuale nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Compagnia* ai sensi del precedente paragrafo (1.3 - "Revisione del premio e/o condizioni"), il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente purché permangano i requisiti di assicurabilità (di cui al successivo Art. 8 – "CRITERI DI ASSICURABILITÀ").

Art. 4 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*).

Art. 5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 7 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato.*

Art. 8 – CRITERI DI ASSICURABILITÀ
Il presente prodotto può:
- essere proposto e sottoscritto da soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o con sede legale in Italia.
- assicurare esclusivamente abitazioni che rispondano alle caratteristiche di cui ai paragrafi che seguono, il cui proprietario deve coincidere con il *Contraente* di polizza oppure deve appartenere al nucleo familiare convivente di quest'ultimo, salvo se diversamente pattuito con la *Compagnia*. Qualora il Contraente coincida con il proprietario dell'immobile assicurato, e qualora sia una persona giuridica l'immobile deve essere destinato ad **uso abitativo "Dimora abituale–abitazione di proprietà".**

8.1 – Caratteristiche del rischio
Sono condizioni essenziali per l'assicurabilità del rischio e per l'efficacia del contratto che i Fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate:
- **siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;**
- **si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;**
- **siano adibiti ad abitazione civile come meglio descritto al successivo paragrafo** (8.2 – "Destinazione d'uso dei locali assicurati");
- **siano stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali,** soprattutto in considerazione del rischio sismico, relative alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sugli stessi e siano stati adeguati ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione degli stessi**;**
- **siano stati costruiti, ristrutturati o eventualmente modificati, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;**
- **non siano stati dichiarati inagibili;**
- **non siano in corso di costruzione o di ristrutturazione e/o rifacimento strutturale.**

È altresì condizione essenziale che:
- **i *fabbricati assicurati* non abbiano subito danni dagli eventi coperti dalla *Polizza* negli ultimi 3 anni;**
- **sui *fabbricati assicurati* non esistano altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente *Polizza* e che negli ultimi 3 anni il *Contraente* non abbia avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti rischi;**
- **al momento dell'emissione del contratto sia in vigore, valida ed operante, una polizza Incendio fabbricato e che la stessa rimanga efficace per tutta la durata del presente contratto.**
- **I *fabbricati assicurati* rispondano alle caratteristiche tutte indicate nella sezione "Dati del Fabbricato assicurato" presente nel singolo *Modulo di Polizza*,** fermo quanto previsto dall'art. 10.2 – "Aggravamento del rischio**".**

Ogni modifica / deroga e/o integrazione alle condizioni che precedono deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifica precisazione scritta in Polizza.

8.2 – Destinazione d'uso dei locali assicurati
Il *Fabbricato* (o porzione di *Fabbricato*) assicurato e contenente le cose assicurate deve essere adibito ad abitazione civile.
La restante parte di fabbricato assicurato deve:
a) essere adibito ad abitazioni civili o ad uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
b) non avere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, discoteche, night club e depositi agricoli nel residuo terzo.
Sono tollerati *Fabbricati* assicurati temporaneamente vuoti purché la destinazione d'uso dei locali sia civile abitazione e siano in buone condizioni di statica e manutenzione.

8.3 – Determinazione del piano occupato

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal *Contraente* in *Polizza* relativamente al piano occupato dall'abitazione assicurata.
Per determinare il piano:
a) deve essere indicato il piano ove sono posti i soli locali adibiti ad abitazione, non considerando eventuali dipendenze e pertinenze;
b) deve essere indicato il piano più basso se l'abitazione assicurata è su più piani;
c) non devono essere considerati i soppalchi;
d) devono essere considerati piano anche i locali adibiti ad abitazione posti immediatamente sotto il tetto.

8.4 –Tolleranze ammesse

Non è tollerata la presenza di Esplodenti, Merci speciali o Infiammabili nei locali assicurati.

Art. 9 – TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI FABBRICATI – STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

L'*Assicurazione* è prestata sulla base della dichiarazione resa dal *Contraente* nel *Modulo di Polizza* relativamente alla Tipologia costruttiva del Fabbricato assicurato **con riferimento al materiale di cui sono costituite le loro Strutture portanti verticali**.
Per Strutture portanti verticali si intendono: muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del *Fabbricato* e i carichi dovuti al contenuto.
Le Strutture portanti verticali sono classificabili nelle 5 categorie sotto riportate, sulla base del materiale di cui sono costituite, ordinate in ordine decrescente relativamente alla loro resistenza all'evento Terremoto (dal più resistente al meno resistente):

- Acciaio
- Legno
- Cemento armato
- Muratura
- Altro (Materiale di costruzione sconosciuto o non rientrante nelle categorie precedenti)

E' tollerata, senza aggravamento di rischio, l'esistenza di caratteristiche costruttive diverse rispetto a quella indicata in *Polizza* in relazione a singole porzioni di rischio, anche se relativi a corpi separati, **solo se la superficie coperta dalle porzioni di rischio costruite in maniera diversa rispetto alla propria categoria non è superiore al 10% dell'intera superficie del rischio assicurato e delle sue eventuali dipendenze e pertinenze.**

Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

10.1 - ***Dichiarazione relative alle circostanze del rischio***

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione delle *Polizza*, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Compagnia*.
Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

10.2 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia*, mediante raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'intermediario che ha in gestione il contratto, di ogni aggravamento del rischio.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Compagnia* e dal *Contraente*.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

10.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio successivo a tale comunicazione ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. In tale caso la *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 12 – INDICIZZAZIONE

Con il presente contratto i premi e le **somme assicurate non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuale**.

Art. 13 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro*, le *Parti* possono recedere dal contratto entro **60** (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'*Indennizzo*.
Il recesso esercitato dal *Contraente* ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso esercitato dalla *Compagnia* ha efficacia dopo **30** (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il **15**° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto delle *Parti* non potranno essere interpretati come rinuncia delle *Parti* stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il *Premio* assicurativo è determinato in base alla combinazione scelta delle garanzie e del loro *massimale ed* è differenziato in base alla zona territoriale di ubicazione del rischio ed in particolare in base al suo CAP (Codice di Avviamento Postale)
I *premi* relativi alle coperture previste del presente prodotto sono esenti da imposte assicurative (ai sensi dell'art.1, comma 769, legge Bilancio 2018).

Art. 15 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO
Le *Somme assicurate* sono indicate in *Polizza* in corrispondenza delle Garanzie.
La massima Totale Somma Assicurata per singola unità abitativa peri danni ai locali e al contenuto per i rischi Terremoto, Alluvione e Inondazione **non potrà essere superiore a € 600.000,00.**
In caso di evento garantito che colpisca, quale "unico evento" o serie di avvenimenti derivanti o conseguenti ad un unico evento, una pluralità di *Abitazioni* assicurate con la *Compagnia*, l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni assicurati coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma massima di € 5.000.000. Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Compagnia* eccedano il limite sopraindicato, l'Indennizzo spettante per ogni *Abitazione* assicurata sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascun contratto assicurate e la *Compagnia* restituirà ai singoli *Contraenti* il *Premio* in proporzione alla somma non liquidata.

Art. 16 – FORMA DI ASSICURAZIONE
La presente *Assicurazione* è prestata nella forma a ***Primo Rischio Assoluto***, ovvero sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro* e senza l'applicazione della *Regola Proporzionale* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 17 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO
Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.
Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente.*

COSA E' POSSIBILE ASSICURARE

Le "**Garanzie**" che seguono sono **operanti solo se** espressamente indicate come "**comprese**" nel *Modulo di Polizza* in relazione all'*Abitazione assicurata*.

➔ Garanzia "TERREMOTO – danni ai locali"

(Garanzia Principale, sempre operante)

Art. 18 – OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AI LOCALI

La *Compagnia,* fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "FABBRICATO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (**18.3** - *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati **ai locali assicurati,** causati da *Terremoto* **purché il *Fabbricato assicurato* si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal *Terremoto* nei provvedimenti assunti dalle *Autorità competenti***.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni ai locali sono considerarti pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

18.1 – Quota di parti comuni

In caso di *abitazione assicurata* che fa parte di un condominio, la garanzia si estende anche alle quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

18.2 – Estensione di garanzia

La *Compagnia,* in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia, provvede, fino alla *Somma assicurata* indicata in polizza in corrispondenza dell'ente "fabbricato" e nei limiti di Indennizzo **indicati nella tabella riepilogativa del paragrafo che segue,** al rimborso delle spese supplementari, purché documentate, sostenute per:

- **demolire, sgomberare, trasportare**, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro;
- **rimuovere, depositare e ricollocare** il *contenuto*, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati;
- **l'alloggio temporaneo dell'*Assicurato***, nel periodo di inagibilità del *Fabbricato assicurato*, per il tempo necessario al ripristino del locali assicurati danneggiati, **occupati dall'*Assicurato* come *Dimora abituale***, e resi inabitabili a seguito di *Sinistro*.
- **Nessun Indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel rispristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.**

18.3 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "TERREMOTO - DANNI AI LOCALI"	
MASSIMALI	***SOMMA ASSICURATA* FABBRICATO** E' possibile assicurare i locali del *fabbricato assicurato* dall'*evento* terremoto, scegliendo liberamente la somma assicurata a partire **da € 50.000 fino ad € 500.000**, **da intendersi per sinistro e periodo assicurato annuo**, nella forma a P.R.A. **Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della *Compagnia* riferita all'ente "fabbricato".**
LIMITAZIONI	**LIMITI DI INDENNIZZO** La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: **fino al 90% della Somma Assicurata Fabbricato.** La *Compagnia* rimborsa le spese supplementari, **di cui al paragrafo 18.2 (Estensione di Garanzia), fino al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di *Polizza*, con il massimo di € 10.000 per evento, fermo il *Limite di Indennizzo* previsto in *Polizza* per la garanzia.** **Le spese dovute a "Rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto", saranno liquidate con il seguente sottolimite: fino ad un massimo di € 5.000 per evento.** **FRANCHIGIA** La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro**: 10% della Somma Assicurata Fabbricato.**

➔ Garanzia "TERREMOTO – danni al contenuto"

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia "Terremoto – danni ai locali")

Art. 19 – OGGETTO DELLA COPERTURA TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO

La *Compagnia,* fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "CONTENUTO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (**19.1** - *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati **al *contenuto* riposto nei locali assicurati**, causati da *Terremoto* **purché il *Fabbricato* assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal *Terremoto* nei provvedimenti assunti dalle *Autorità competenti***.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni al contenuto sono considerarti pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

19.1 – Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA **GARANZIA "TERREMOTO – DANNI AL CONTENUTO"**	
MASSIMALI	***SOMMA ASSICURATA* CONTENUTO** E' possibile assicurare il *contenuto* dei locali del *fabbricato assicurato* dall'*evento* terremoto, **entro l'importo fisso pari al** 20**% della** Somma Assicurata Fabbricato**, con il massimo di** € 100.000 **per sinistro e periodo assicurato annuo,** nella forma a P.R.A.. **Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della *Compagnia* riferita all'ente "*contenuto*".**
LIMITAZIONI	**LIMITI DI INDENNIZZO** La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: **fino al 90% della Somma Assicurata Contenuto** **FRANCHIGIA** La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: **10% della Somma Assicurata Contenuto.**

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – danni ai locali"

(Garanzia Opzionale, vendibile solo se acquistata la garanzia "Terremoto – danni ai locali")

Art. 20 – **OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AI LOCALI**
La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "FABBRICATO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (**20.3** – *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati **ai locali assicurati**, causati dai seguenti eventi:

Alluvione / Inondazione, ovvero fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da **terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;**

- *Flash Flood*, ovvero rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da *Alluvione / Inondazione* sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo *evento* che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

20.1 – Quota di parti comuni
In caso di *abitazione assicurata* che fa parte di un condominio, la garanzia si estende anche alle quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

20.2 – Estensione di garanzia
Si intendono incluse in copertura le spese supplementari consequenziali ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, come indicato al paragrafo **18.2** (Estensione di garanzia) della Garanzia "Terremoto – danni ai locali".

20.3 – Limiti e Massimali
Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - DANNI AI LOCALI"	
MASSIMALI	***SOMMA ASSICURATA* FABBRICATO** E' possibile assicurare i locali del *fabbricato assicurato*, per i danni diretti dovuti ad Alluvione, Inondazione, Flash Flood, scegliendo liberamente la somma assicurata a partire **da € 50.000 fino ad € 500.000, per sinistro e periodo assicurato annuo,** nella forma a P.R.A. **Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della *Compagnia* riferita all'ente "*fabbricato*".**
LIMITAZIONI	**LIMITI DI INDENNIZZO** La garanzia opera entro i seguenti limiti di indennizzo: **fino al 90% della Somma Assicurata Fabbricato.** La *Compagnia* rimborsa le spese supplementari, di cui al paragrafo **20.2** (Estensione di Garanzia)**, fino al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di *Polizza*, con il massimo di € 10.000 per evento, fermo il *Limite di Indennizzo* previsto in *Polizza* per la garanzia.** **Le spese dovute a "Rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto", saranno liquidate con il seguente sottolimite: fino ad un massimo di € 5.000 per evento.** **FRANCHIGIA** La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: **10% della Somma Assicurata Fabbricato.**

➔ Garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - danni al contenuto"

(Garanzia Opzionale, vendibile solo se acquistata sia la garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood - danni ai locali" che la garanzia "Terremoto – danni al contenuto")

Art. 21 – **OGGETTO DELLA COPERTURA ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD – DANNI AL CONTENUTO**
La *Compagnia*, fino alla *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza dell'ente "CONTENUTO" ed entro i *limiti di indennizzo* indicati al paragrafo che segue (**21.2** - *Limiti e massimali*), risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio* – arrecati **al *contenuto* riposto nei locali assicurati,** causati dai seguenti eventi:

- *Alluvione / Inondazione*, ovvero fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da **terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;**

- *Flash Flood*, ovvero rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto *evento* sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Per la garanzia operano alcune esclusioni per le quali si rimanda al capitolo "cosa non è possibile assicurare".

21.1 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i massimali e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA **GARANZIA "ALLUVIONE, INONDAZIONE, FLASH FLOOD - DANNI AL CONTENUTO"**	
MASSIMALI	**SOMMA ASSICURATA CONTENUTO** E' possibile assicurare il *contenuto* dei locali del *fabbricato assicurato* dall'*evento* Alluvione, Inondazione, Flash Flood, **entro l'importo fisso pari al 20% della Somma Assicurata Fabbricato, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo assicurato annuo,** nella forma a P.R.A.. **Tale importo deve intendersi quale esposizione massima annua della Compagnia riferita all'ente "*contenuto*".**
LIMITAZIONI	**LIMITI DI INDENNIZZO** La garanzia opera: – entro i seguenti limiti di indennizzo: **fino al 90% della Somma Assicurata Contenuto.** – per il *contenuto* posto in locali interrati e seminterrati con il seguente sottolimite: **20% della Somma Assicurata Contenuto.** **FRANCHIGIA** La Garanzia è prestata previa applicazione della seguente Franchigia assoluta prevista per ciascun Sinistro: **10% della Somma Assicurata Contenuto.**

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 22 – ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto escluso per i beni "Contenuto" e "Fabbricato", per i quali si rimanda alle rispettive definizioni del Glossario, valgono, per le Garanzie, le ulteriori esclusioni dei paragrafi che seguono.

22.1 – Esclusioni comuni

Relativamente alle coperture previste dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

- **a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **b) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
- **c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;**
- **d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione**
- **e) da fuoriuscita accidentale di acqua condotta, anche se conseguente a eventi coperti dall'Assicurazione**
- **f) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti**, salvo che sia attiva la garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
- g) causati da fenomeno elettrico **a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi coperti dall'Assicurazione**
- **h) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti;**
- i) **di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto**, salvo quanto previsto nella garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood";
- **j) causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;**
- **k) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **l) causati da sovraccarico neve;**
- **m) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,** salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dagli eventi coperti sulle *cose* assicurate;
- **n) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;**
- o) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati,** fatto salvo quanto espressamente coperto come estensione di garanzia in riferimento alle spese supplementari (paragrafi **18.2** e **20.2**);
- **p) consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica,**
- **q) a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;**
- **r) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;**
- **s) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;**
- **t) a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.**

Sono inoltre esclusi i danni a Fabbricati non conformi alle condizioni di assicurabilità di cui al paragrafo 8.1 – Caratteristiche del rischio.

22.2 – Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, l'Assicurazione, per quanto alla garanzia "Alluvione, Inondazione, Flash Flood" (sia per i "danni ai locali" che per i "danni al loro contenuto"), non comprende i danni:

- **a) causati da penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **b) causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;**
- **c) a fabbricati costruiti in aree golenali.**

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 23 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per **contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;**
b) avvisare per iscritto (tramite raccomandata a/r o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile),** l'*Intermediario* al quale è assegnata la polizza o la *Compagnia,* quest'ultima al seguente indirizzo:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO
E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it
Fax: 02.43.33.50.20

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Deve, inoltre:

c) in tutti i casi previsti dalla legge, **sporgere denuncia scritta all'Autorità**, precisando le circostanze dell'*evento* e l'importo approssimativo del danno, e inviarne copia all'*Intermediario* o alla *Compagnia*;
d) **conservare le tracce e i residui del Sinistro per almeno 30 giorni** dalla data del *Sinistro*, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
e) **fare un elenco dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *cose* danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della *Compagnia* nei limiti di quanto previsto dalla legge (ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile).

23.1 – Assicurazione presso diversi assicuratori

E' condizione essenziale di assicurabilità (in base al paragrafo **8.1** – "Caratteristiche del rischio") che sui *fabbricati assicurati* non esistano altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente *Polizza*. Ove coesistessero altre assicurazioni, sottoscritte successivamente **purché non con la *Compagnia* stessa**, in caso di *sinistro* l'*Assicurato* dovrà avvisare tutti gli assicuratori e potrà richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto. Tuttavia, la *Compagnia* conserva il diritto di *rivals*a nei confronti degli assicuratori verso i quali l'*Assicurato* non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

È fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la Compagnia, per il medesimo rischio. In caso di Sinistro, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la Compagnia, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun Indennizzo ed il Contraente avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del Premio imponibile non goduto.

Art. 24 – PROCEDURA LIQUIDATIVA

24.1 – Procedura per la valutazione del danno - Arbitrato

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto unico.

Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne un terzo, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di Arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

24.2 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) **indagare su circostanze**, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) **verificare l'esattezza** delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto previsto all'art. 23 – Obblighi in caso di Sinistro;
c) **verificare l'esistenza**, la qualità e la quantità delle *cose* assicurate, determinare il valore che queste *cose* avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 4.5 – Valore delle *cose* assicurate e determinazione del danno.
d) **procedere alla stima ed alla liquidazione** del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

24.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'*Assicurazione* è stipulata sulla base del *valore a nuovo o valore di rimpiazzo* dei beni assicurati.
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene assicurato secondo i criteri che seguono.
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, **escluso il valore dell'area, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;**
b) per il Contenuto: **come differenza fra il *valore di rimpiazzo*** al momento del *sinistro* di *cose* nuove uguali o, in mancanza, di *cose* equivalenti per uso, qualità e funzionalità, **e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.**
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, cosi come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro *valore allo stato d'uso*, ovvero **al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.**
Per le raccolte e collezioni, si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti come sopra indicato, **escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**
Per i documenti personali, a seguito di *evento* previsto in Polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di loro riparazione o di duplicazione, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico**
Per le *lastre* di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, **dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.**
Dagli importi indennizzabili ottenuti come sopra vanno detratti le franchigie stabilite in polizza.

***L'Assicurato* acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in un'altra località, entro 1 anno per il Contenuto ed entro due anni per il Fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Compagnia.**
Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

24.4 – Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

24.5 – Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

24.6 – Riduzione delle Somme assicurate

In caso di *sinistro*, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo sono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Se a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decide invece di recedere dal contratto, rimborsa il premio imponibile non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

24.7 – Termini di liquidazione

La *Compagnia* liquida il danno **entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo** o di sentenza passata in giudicato, **purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'*Assicurato*.** Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del *Sinistro*, la *Compagnia* liquida **se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto alle esclusioni comuni (paragrafo 22.1), lettera a).**

24.8 – Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite "fabbricato" o "contenuto", salvo i casi previsti dall'art.1914 Codice Civile (spese di salvataggio).

- ***24.9 – <u>Anticipo indennizzi</u>***

 La *Compagnia* anticipa **fino al 50% del presumibile indennizzo e sino ad un massimo di € 200.000,** in base alle risultanze acquisite, se:
 - l'*Assicurato* **ha rispettato gli obblighi** previsti dalla polizza;
 - l'*Assicurato* lo richiede e sono trascorsi **almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del *Sinistro*";**
 - **non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del *sinistro*;**
 - il presumibile indennizzo non è inferiore al **40**% della *somma assicurata*;
 - non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'*Assicurato*

 In presenza di tali requisiti, la *Compagnia* anticiperà il suddetto importo **entro 30 giorni** dalla richiesta dell'*Assicurato.*

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

Art. 1897 del Codice Civile (Diminuzione del rischio)	Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 del Codice Civile (Aggravamento del Rischio)	Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del Premio)	Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale)	Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 del Codice Civile (Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro)	L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio)	L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti

Art. 1915 del Codice Civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio)	L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 del Codice Civile (Diritto di surrogazione dell'assicuratore)	L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, MASSIMALI e LIMITI DI INDENNIZZO

Il contratto prevede l'applicazione di **franchigie** per la liquidazione del danno e l'indicazione di **massimali e limiti di indennizzo** entro cui la *Compagnia* si presta a liquidare le garanzie.
Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

1° Esempio:	Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 60.000,00 Risarcimento: € **50.000,00** (pari al massimale, in quanto il danno accertato è superiore al massimale)
2° Esempio:	Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 10.000,00 Risarcimento: € **10.000,00** (pari al danno accertato, essendo inferiore al massimale)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in valore assoluto):

1° Esempio:	Somma assicurata /Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 1.500,00 Franchigia: € 500,00 Risarcimento: € 1.500,00 - € 500,00 = **€ 1.000,00**
2° Esempio:	Somma assicurata /Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 200,00 Franchigia: € 500,00 **Nessun Risarcimento è dovuto, perché l'ammontare del Danno è inferiore alla Franchigia**
3° Esempio:	Somma assicurata /Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00 Franchigia: € 500,00 Risarcimento: **€ 10.000,00** (ovvero pari al massimale, in quanto l'importo del Danno, dedotta la Franchigia, è superiore al massimale)

Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo:

1° Esempio:	Somma assicurata: € 10.000,00 Limite di indennizzo: **90**% della Somma assicurata = **€ 9.000,00** Danni accertato: € 8.000,00 Franchigia: € 500,00 Risarcimento: € 8.000,00 - € 500,00 = **€ 7.500,00**
2° Esempio:	Somma assicurata: € 10.000,00 Limite di indennizzo: **90**% della Somma assicurata = **€ 9.000,00** Danni accertato: € 10.000,00 Franchigia: € 500,00 Risarcimento**: 9.000,00** (ovvero pari al limite di indennizzo, in quanto il danno accertato, detratta la franchigia, supera il limite di indennizzo)
3° Esempio:	Somma assicurata: € 10.000,00 Limite di indennizzo: **90**% della Somma assicurata = **€ 9.000,00** Danni accertato: € 9.500,00 Franchigia: € 500,00 Risarcimento: € 9.500,00- € 500,00 = **€ 9.000,00** (essendo importo che non supera il limite di indennizzo)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR nei casi e nei limiti previsti dall'art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto - Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. b) e lett. c) GDPR;
 - per i dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003, limitatamente alle finalità di accertamento, esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria e prevenzione e contrasto delle frodi assicurative.
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR;
 - per i dati relativi a condanne penali e reati, ove richiesto da specifica norma di legge: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003.
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio accertamento, esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria:
 - per i dati comuni: Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR;
 - per i dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 GDPR e art. 2-octies, co. 3, lett. d) D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati ai sensi dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico. Il titolare non effettua processi decisionali automatizzati né profilazione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)

b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;

c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato conferimento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto (per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati necessari all'accertamento delle responsabilità, alla gestione dei sinistri e alla prevenzione e contrasto delle frodi assicurative).

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. I dati relativi all'esecuzione del contratto sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, in conformità ai termini di prescrizione ordinari di cui all'art. 2946 c.c.; i dati fiscali e contabili sono conservati per 10 anni ai sensi degli artt. 22 e 43 d.p.r. 600/1973. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati. I dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR sono conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati trattati. Ove necessari per l'adempimento di obblighi di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria, potranno essere conservati nei limiti dei termini di prescrizione applicabili e comunque non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento per le attività di intermediazione, ovvero di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per le attività svolte su specifico mandato del Titolare;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo nella loro qualità di autonomi titolari.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a:

- terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento;
- società di servizi informatici e società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento:

- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, destinatari o categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione previsto, esistenza di processi decisionali automatizzati.
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dalla norma, tra cui: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; il consenso è revocato e non sussiste altra base giuridica; i

dati sono stati trattati illecitamente. Tale diritto non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.

- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, tra cui: contestazione dell'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla verifica; trattamento illecito con opposizione alla cancellazione; dati non più necessari ma richiesti per l'accertamento, esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria; opposizione al trattamento ex art. 21, par. 1, in attesa della verifica circa la prevalenza dei motivi legittimi del Titolare.
- Diritto di notifica ai destinatari (art. 19 GDPR): il Titolare notifica a ciascuno dei destinatari cui i dati personali sono stati comunicati le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Su Sua richiesta, il Titolare La informa in merito a tali destinatari.
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché trasmetterli a un altro titolare del trattamento, nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su contratto e venga effettuato con mezzi automatizzati. Il diritto alla portabilità non si applica ai dati giudiziari.
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basato sull'art. 6, par. 1, lett. e) o f) GDPR. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento senza necessità di fornire alcuna motivazione (art. 21, par. 2 GDPR).
- Diritto di proporre reclamo (art. 77 GDPR): proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito: www.garanteprivacy.it ; indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma), qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguardano violi il Regolamento.
- Diritto di ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR): adire l'autorità giudiziaria competente qualora ritenga che i Suoi diritti ai sensi del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento non conforme.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dpo@globalassistance.it , una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano
E-mail: global.assistance@globalassistance.it
PEC : globalassistancespa@legalmail.it